

Dall'altro lato, è continuato l'impegno nella definizione di nuovi spazi di intervento, sia in termini di utenti serviti, sia in termini di soluzioni e servizi innovativi messi a disposizione delle amministrazioni.

In tale direzione sono stati definiti nuovi accordi con le singole amministrazioni - attraverso convenzioni per il supporto allo sviluppo dei sistemi informativi o specifiche iniziative di razionalizzazione della spesa (gare su delega o gare in modalità ASP- Application Service Provider) - e sono stati avviati la nuova piattaforma per gli approvvigionamenti pubblici a supporto del programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A., nonché i nuovi strumenti d'acquisto, tra i quali il Sistema dinamico d'acquisto della P.A. (SDAPA).

Le tipologie di attività svolte dalla Consip, come sarà esposto successivamente, sono state ridefinite nei primi mesi del 2013 a seguito della normativa intervenuta nel corso degli anni 2011 e 2012 che ha comportato anche la cessione a SOGEI SpA delle attività informatiche riservate allo Stato dal decreto leg.vo 414/1997 e delle attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche; nel contempo, la medesima normativa ha assegnato a Consip lo svolgimento di attività in tema di acquisizione di beni e servizi, quale centrale di committenza, per conto della SOGEI.

## 2. Evoluzione del quadro normativo di riferimento

Nel corso degli anni in esame sono intervenute disposizioni normative che assumono particolare rilievo nel quadro di riferimento, sia su un piano generale, in relazione al ruolo e alle attività di Consip, sia su un piano più specifico con riferimento al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.

**2.1** Nel corso del 2011, con l'approvazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*") sono state introdotte disposizioni (art. 11) che integrano la disciplina normativa del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazioni, individuando misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tal fine le norme prevedono che:

- il MEF, nell'ambito del programma di razionalizzazione, avvia, dal 30 settembre 2011, un piano volto all'ampliamento della quota di spesa gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione, pubblicando con cadenza trimestrale, le merceologie per le quali viene attuato il piano. Per dette merceologie Consip mette a disposizione indicatori e parametri per supportare l'attività della P.A. di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento; strumenti di supporto per le P.A. per la programmazione e il monitoraggio; strumenti di supporto agli organi preposti al controllo;
- il MEF, anche avvalendosi di Consip, mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale. Su tale decreto risulta acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ma l'iter di approvazione non risulta completato;
- le amministrazioni pubbliche possono richiedere al MEF l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità *ASP-application service provider* il cui utilizzo, unitamente ai tempi di attuazione e ai meccanismi di copertura dei costi sono da definire con decreto ministeriale. Tale provvedimento non risulta essere stato emanato;
- nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica deve derivare per le attività suddette;

• ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'art. 1, comma 449, della legge 296 del 2006 (che sancisce l'obbligatorietà per le P.A. centrali e periferiche dello Stato e rispetto benchmark per le altre) i contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Ulteriore ampliamento delle attività deriva dall'attuazione, con decreto interministeriale, di una disposizione del medesimo decreto-legge n. 98/2011, la quale prevede che, ferma restando la disciplina del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possono essere individuati i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze del Ministero della Giustizia per l'acquisizione dei quali lo stesso Ministero è tenuto ad avvalersi di Consip, sulla base di apposita convenzione.

Sempre il decreto-legge 98/2011, modificando la previgente normativa in tema di meccanismi di remunerazione (articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico non solo dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 488 del 1999, ma anche dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip e dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi dalla medesima Società.

Tale disposizione ha trovato attuazione con il decreto ministeriale 29 novembre 2012.

A fine 2011, il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*"), con una norma di portata più generale, ha delineato il ruolo di Consip quale centrale di committenza nazionale, influenzando, in tal modo, le prospettive future della Società.

L'art. 29 prevede, infatti, che le amministrazioni centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazioni, come individuate dall'ISTAT, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario (che per le amministrazioni centrali è pari a 130.000 euro), stipulando con la società apposite convenzioni che disciplinino tale attività.

Detta disposizione abilita le amministrazioni ad avvalersi di Consip quale centrale di committenza nazionale per lo svolgimento delle proprie procedure di gara di grande rilievo, con la conseguenza di ottenere una maggiore semplificazione dei processi di

acquisto, riducendo i tempi e i costi di approvvigionamento, diminuendo il contenzioso e favorendo le economie di scala realizzate mediante l'aggregazione dei fabbisogni.

La norma, comunque, lascia immutata la possibilità di acquistare direttamente con gli strumenti centralizzati (Convenzioni, Accordi quadro, Mercato elettronico) messi a disposizione da Consip nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A..

**2.2** Ulteriori norme sono state emanate nel corso del 2012, anch'esse di particolare rilevanza per le attività di Consip.

Innanzitutto, il decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 (recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), ha previsto che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto leg.vo n. 414 del 1997, nonché le attività di sviluppo e di gestione dei settori informatici delle amministrazioni pubbliche - svolte a decorrere dal 1998 dalla Consip ai sensi di legge e di statuto - sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei; continuano ad essere svolte da Consip le attività ad essa affidate, con provvedimenti normativi, di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza - anche a favore di Sogei - e di *e-procurement*, nonché le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, con il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella legge n. 94 del 6 luglio 2012 (recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*"), con il già citato decreto-legge 95/2012, nonché con la legge 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) sono state introdotte disposizioni volte a integrare la disciplina normativa del Programma di razionalizzazione degli acquisti, quale strumento funzionale a misure di *spending review*. Da detti interventi deriva, in generale, un incremento degli obblighi di ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni agli strumenti del Programma di razionalizzazione.

E infatti, con il decreto-legge n. 52/2012 si stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere a tutte le convenzioni stipulate da Consip, non essendo più prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per la individuazione delle merceologie per le quali ricorre l'obbligo. Per le restanti amministrazioni pubbliche rimane inalterata la possibilità di ricorrere alle medesime convenzioni ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per gli acquisti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale permane l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando

le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ma viene introdotto l'obbligo, qualora queste non siano operative, del ricorso alle convenzioni-quadro stipulate da Consip. La legge 228 del 2012 ha poi incluso tra i soggetti obbligati all'acquisto mediante convenzioni Consip anche gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie.

Sempre il decreto-legge n. 52, modificando l'art. 1 (comma 450) della legge 296 del 2006, introduce l'obbligo per le amministrazioni diverse dalle statali di provvedere agli approvvigionamenti sotto soglia comunitaria mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A.-MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ex art. 328 del DPR 207 del 2010. Anche con riferimento a detta disposizione è intervenuta la già citata legge 228 del 2012, introducendo la possibilità per le amministrazioni diverse dalle statali di fare ricorso, in alternativa al MEPA e agli altri mercati elettronici, anche al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di acquisto regionale.

Il successivo decreto-legge 95/2012 prevede che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della legge 488 del 1999 (benchmark delle convenzioni Consip) e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; dispone altresì che detta disposizione non si applica alle amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.

Tale ultima normativa prevede, inoltre, che Consip svolga attività di centrale di committenza relativa alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività, alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge 301 del 2004. Stabilisce, altresì, che il MEF, avvalendosi di Consip, realizzi un programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili delle pubbliche amministrazioni.

Da ultimo, il decreto-legge 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*) ha attribuito a Consip alcune funzioni proprie del soppresso DigitPA, in particolare l'attività di formulazione dei pareri di congruità tecnico-economica sugli schemi di contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 (pubblicato nel gennaio 2013) in tema di meccanismi di remunerazioni sugli acquisti, è stato previsto, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007, il versamento a favore di Consip di una commissione, calcolata in percentuale al valore degli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, a carico degli aggiudicatari delle convenzioni-quadro, degli accordi quadro e delle gare su delega bandite da Consip.

### **3. Organi societari e modifiche statutarie**

#### **3.1 Organi societari**

L'Assemblea ordinaria, tenutasi in data 11 maggio 2011 ha nominato, per un triennio, il Consiglio di Amministrazione composto, ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto, da cinque membri.

Come indicato dall'Azionista nel corso dell'assemblea, il successivo 18 maggio il CdA ha nominato l'Amministratore cui ha delegato parte delle sue funzioni. Deleghe operative, in base alle modifiche statutarie deliberate nel luglio 2010 (art. 6), sono state conferite anche al Presidente.

In data 11 giugno 2012 il Presidente si è dimesso. Il CdA è poi decaduto, in data 27 giugno, a seguito delle norme introdotte dal decreto-legge n. 87 del 27 giugno 2012, il cui art. 4, comma 9, ha disposto la decadenza dei Consigli di Amministrazione di Consip e Sogei. Come previsto dalla suddetta disposizione, il Cda è comunque rimasto in carica, in regime di *prorogatio*, fino alla nomina del nuovo Consiglio, avvenuta il 24 luglio successivo, per la durata di tre anni (2012-2014), e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, in una diversa composizione (tre componenti, invece di cinque, di cui uno donna a norma del DPR 30 novembre 2012 n. 251<sup>2</sup>).

Nella seduta del 26 luglio 2012 è stato nominato l'Amministratore al quale il Consiglio ha conferito parte delle sue funzioni; nella seduta del 18 settembre 2012 è stato nominato il Presidente al quale anche sono state conferite deleghe operative.

Il Collegio sindacale per il triennio 2010-2012, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è stato nominato dall'Assemblea in data 11 maggio 2010.

In data 9 maggio 2013 è stato nominato il Collegio sindacale per il triennio 2013-2015.

Nella tabella che segue sono esposti i compensi deliberati negli anni in riferimento per i componenti del CdA e del Collegio dei revisori.

---

<sup>2</sup> Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo, nelle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del c.c., non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3 comma 2 della legge n. 120 del 2011.

COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO	2010			2011			2012		
	Compensi ex art.2389 c.c. comma 1	Compensi ex art. 2389 c.c. comma 3		Compensi ex art.2389 c.c. comma 1	Compensi ex art. 2389 c.c. comma 3		Compensi ex art.2389 c.c. comma 1	Compensi ex art. 2389 c.c. comma 3	
		Parte fissa	Parte variabile		Parte fissa	Parte variabile		Parte fissa	Parte variabile
Presidente	45.000	20.000	20.000	29.000	150.000	50.000	29.000	=	=
Amministratore Delegato	25.000	370.000	180.000	16.000	300.000	110.000	16.000	300.000	110.000
Componente	25.000	=		16.000	=		16.000	=	
COLLEGIO SINDACALE									
Presidente	25.000			25.000			25.000		
Sindaco effettivo	17.500			17.500			17.500		

### 3.2 Modifiche statutarie

L'Assemblea del 4 maggio 2012, riunitasi in seduta straordinaria, ha apportato modifiche agli artt. 4 e 11 dello Statuto.

In particolare, il nuovo art. 4 stabilisce che Consip eserciti, sulla base della normativa vigente: a) attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle pubbliche amministrazioni nel settore della compravendita di beni, dell'acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente; b) attività informatiche e attività ad esse strumentali in favore delle Amministrazioni dello Stato, ove previsto dalla legge; c) attività di consulenza a supporto delle politiche di sviluppo e di innovazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi dell'art. 63, comma 6 della legge n. 388/2000; d) in misura minoritaria e residuale, le stesse attività di cui ai due punti menzionati in favore di altre amministrazioni pubbliche o soggetti pubblici, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e nei limiti dallo stesso stabiliti.

Nell'art. 11 è stata soppressa la parte relativa al Comitato<sup>3</sup> le cui funzioni sono state attribuite al Dipartimento del Tesoro che impartisce direttive pluriennali in ordine

<sup>3</sup> Nel luglio 2010 l'Assemblea degli azionisti deliberò, modificando le norme statutarie vigenti, di istituire un Comitato avente il compito di definire le direttive pluriennali in ordine alle strategie, al piano delle attività, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della Società; di approvare gli indirizzi generali annuali



alle strategie, al piano di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Tali direttive sono preventivamente comunicate al MEF ai fini della verifica dei profili economici e finanziari.

Ulteriori modifiche statutarie sono intervenute nei primi mesi del 2013 per adeguare le attività attribuite alla Consip al nuovo assetto conseguito dopo la cessione delle attività informatiche e di quelle ad esse strumentali a favore di Sogei spa e dei compiti attribuiti a Consip dalle già menzionate disposizioni normative intervenute nel corso del 2012.

Il rimodulato art. 4 definisce quindi le attività di Consip che riguardano:

- a) l'esercizio, sulla base della normativa vigente, di attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle pubbliche amministrazioni, nel settore della compravendita di beni, dell'acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente;
- b) l'esercizio di attività di *e-procurement*, ivi comprese le attività di sviluppo e gestione del sistema informatico di *e-procurement* del Ministero dell'economia e finanze anche per l'utilizzo dello stesso a favore delle amministrazioni per le quali svolge attività di cui alla lettera a);
- c) l'esercizio di attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'economia e finanze ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 quater, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95;
- d) l'esercizio di attività amministrative, contrattuali e strumentali ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia di amministrazione digitale, sulla base della normativa vigente;
- e) svolgimento dell'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale;
- f) l'esercizio, in misura minoritaria e residuale, delle medesime attività di cui ai punti a) e b) in favore di altre amministrazioni pubbliche o soggetti pubblici, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e finanze e nei limiti dallo stesso stabiliti.

---

concernenti le attività, gli investimenti e l'organizzazione definiti dalla Società in attuazione delle direttive; di esaminare le convenzioni definite dalla Società, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le direttive impartite.

#### **4. Assetto organizzativo**

Negli anni 2011 e 2012 l'assetto organizzativo della Società è stato caratterizzato da una sostanziale continuità e stabilità.

Coerentemente con le deleghe conferite al Presidente dal Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2011 sono state collocate a sua diretta responsabilità la Direzione Legale, la Direzione Relazioni Istituzionali e le aree Affari Societari e Corporate Identity.

La funzione dell'Internal Audit e Controllo Interno riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.


Nel 2012 l'assetto organizzativo è stato oggetto di alcuni affinamenti tendenti ad ottimizzare le attività, facilitare la razionalizzazione dell'impiego dell'organico e perseguire maggiori sinergie tra le competenze.

Nell'ambito della Direzione Acquisti per la P.A. sono state accorpate in un'unica struttura le aree Acquisti Beni e Servizi TLC e Acquisto beni e servizi Sanità.

Nell'ambito della Direzione Business Support è stata inserita l'Area Processi di Approvvigionamento IT, in precedenza allocata presso la Direzione Acquisti per la PA.

Sono state istituite in staff all'Amministratore Delegato l'Area Security, avente il compito di assicurare indirizzo, pianificazione, raccordo e monitoraggio sulla sicurezza relativamente ai dati, ai sistemi, alle sedi e alle infrastrutture di Consip, nonché l'Area Registro Revisori Legali, a seguito dell'assegnazione a Consip, mediante convenzione stipulata con il MEF nel dicembre 2011, delle attività di gestione dei Registri dei Tirocinanti e dei Revisori Legali.

L'organigramma al 31 dicembre 2012 è il seguente:



## **5. Assetto dei controlli interni**

### **5.1 Collegio sindacale e Società di revisione**

A norma dell'art. 21 dello Statuto sociale, il Collegio sindacale della Consip vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo funzionamento.

Riferisce periodicamente al Ministro dell'economia e delle finanze sul Programma di razionalizzazione di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 26 della legge finanziaria per il 2000.

Con riguardo al disposto dell'art. 14 della legge n. 183 del 2011 – in base al quale nelle società di capitali il Collegio sindacale può svolgere le funzioni di Organismo di vigilanza – la Società ha ritenuto opportuno tenere distinte le funzioni di vigilanza e quelle del Collegio sindacale ai fini di un più efficace presidio dei rischi di rispettiva competenza, anche in considerazione della peculiarità delle attività svolte da Consip.

Il controllo contabile, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, è esercitato da una Società di revisione iscritta nell'apposito registro che svolge tale funzione dal 2008.

L'Assemblea degli azionisti, tenutasi in data 4 maggio 2011, ha confermato l'incarico alla medesima Società per il triennio 2011-2013.

### **5.2 Dirigente preposto ai sensi della legge 262 del 2005**

Anche nel corso degli anni 2011 e 2012 l'attività del Dirigente - la cui funzione è rivolta ad assicurare che la Società abbia nella propria struttura amministrativa procedure adeguate ad una corretta gestione contabile dell'attività sociale, in grado di garantire il rispetto delle regole di corretta amministrazione e la rispondenza dei dati alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili – è proseguita con approfondimenti sulle logiche che caratterizzano il modello 262/05 mediante la rivisitazione della mappatura delle attività/processi aziendali a rischio e dei controlli esistenti e con la predisposizione di ulteriori integrazioni/azioni per recepire quanto disposto nello Statuto (art. 11, commi 5 e 6) in ordine alla tenuta della contabilità separata.

Relativamente ai controlli effettuati, la scelta adottata ha orientato l'attività verso una realistica identificazione dei rischi, in accordo con i criteri di selettività e intensità.

### **5.3 Organismo di vigilanza**

L'Organismo di vigilanza-OdV, costituito per ottemperare alle prescrizioni del decreto leg.vo 231 del 2001 e rinnovato nella sua composizione<sup>4</sup> in data 22 aprile 2012, ha sviluppato la sua attività, anche nel corso degli anni in esame, su molteplici piani di intervento.

Nel corso del 2011, a seguito di intervenute modifiche legislative che hanno ampliato i casi in cui può aversi responsabilità amministrativa dell'ente, il Modello di Organizzazione e Gestione è stato aggiornato con nuove Parti Speciali concernenti la normativa contro la criminalità organizzata, la tutela del diritto d'autore, la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio e il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nel corso del 2012 il Modello di Organizzazione e Gestione è stato ancora aggiornato: dapprima con la revisione della Parte Generale e dello Statuto, alla luce delle variazioni all'assetto organizzativo aziendale; successivamente con l'aggiornamento della Parte Generale e di quella Speciale riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione, integrando le fattispecie di reato a seguito della intervenuta legge 190 del 2012, c.d. "anticorruzione", che ha ulteriormente ampliato il "catalogo" dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex decreto leg.vo 231 del 2001.

In particolare, la citata legge n. 190 del 2012, oltre a modificare in parte i reati già inclusi nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, quali la concussione (art. 317 c.p.) e la corruzione (artt. Da 318 a 322 c.p.), ha introdotto nell'ordinamento giuridico due nuove figure delittuose, prevedendo per le stesse l'insorgere di responsabilità amministrativa ex decreto leg.vo 231 del 2001.

Si tratta in particolare dei reati di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p. inserito nell'art. 25 decreto leg.vo n. 231 del 2001) e il reato di "corruzione tra privati" (art. 365 c.c. inserito nell'art. 25 ter del decreto leg.vo 231 del 2001).

---

<sup>4</sup> Componente dell'OdV è anche il Responsabile dell'Internal Audit.



L'OdV ha curato particolarmente le attività di formazione del personale al fine di una efficace presa di coscienza e di diffusione della normativa e del Modello Organizzativo; ha proseguito l'attività di verifica a totale copertura aziendale sul rispetto delle procedure rientranti nel Modello; ha continuato nei suoi interventi nel corso delle sedute d'insediamento di ogni commissione di gara, al fine di illustrare ai commissari i principi comportamentali, già enunciati nel Codice etico, cui gli stessi devono attenersi; ha continuato nella propria attività di monitoraggio dei flussi informativi previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (gli accertamenti e le verifiche svolti secondo il Modello hanno riguardato le strutture aziendali individuate nel Piano Annuale, portato a conoscenza del CdA); ha effettuato attività di monitoraggio dei flussi informativi previsti nel Modello, provenienti dalle diverse strutture aziendali.

Con particolare riferimento alla formazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro ha predisposto un questionario sulle tematiche relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sottoposto a un campione di personale dell'ente.

#### **5.4 Internal Audit e Controllo Interno**

In linea con quanto definito nel proprio Statuto, la Consip nel corso del 2011 si è dotata della funzione di Internal Audit e Controllo Interno. Tale funzione ha la responsabilità di garantire l'adequatezza e il corretto funzionamento del controllo interno, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione.

La *mission* della funzione di Internal Audit consiste, infatti, nell'assistere la Società nel perseguimento dei propri obiettivi, valutando e migliorando i processi di gestione dei rischi, di *governance* e di controllo e portando all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure. A tal fine l'Internal Audit verifica la correttezza dell'operatività aziendale, l'efficacia dell'organizzazione, il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega, la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati. Verifica, inoltre, l'efficace implementazione degli interventi correttivi individuati in seguito alle raccomandazioni effettuate.

I compiti e le responsabilità della funzione, nonché la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni di controllo sono disciplinate nel

“Modello della funzione di Internal Audit e controllo interno” deliberato dal Consiglio di amministrazione nel dicembre 2011.

Per l'avvio delle attività a regime, nel corso dell'anno 2012, è stato definito un piano che ha previsto la pianificazione e lo svolgimento dei compiti *core* della struttura e la determinazione dei relativi aspetti organizzativi. In tal senso è stato definito, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, il dimensionamento quali/quantitativo della funzione ed è stato avviato e concluso l'iter di selezione ed inserimento delle risorse; sono state individuate le sinergie con le altre funzioni di controllo aziendale; è stata definita la metodologia di audit e sono stati condotti i primi interventi di audit, funzionali anche a testare la metodologia in corso di implementazione.

### 5.5 *Controllo di gestione*

Nel corso degli anni in esame l'area Pianificazione e controllo ha svolto la propria attività coerentemente al “Modello di controllo di gestione” definito negli anni precedenti, volto a creare un sistema di misurazione e controllo delle *performance aziendali*, analizzando le dimensioni fondamentali del business aziendale e integrando i sistemi economico-contabili con quelli organizzativo-gestionali.

In continuità rispetto agli anni precedenti, i principali ambiti di intervento sono stati:

- Pianificazione e controllo: elaborazione budget di programma/responsabilità, controllo budgetario, analisi scostamenti, monitoraggio performance per linea di business e di attività;
- Reporting: rappresentazione, secondo vari livelli di aggregazione, delle informazioni in relazione ai destinatari delle stesse;
- Contabilità analitica: messa a regime del modello e produzione reportistica.

Nel corso del 2012 un contributo specifico è stato fornito su tre linee di intervento:

- Nuova convenzione “Acquisti”: secondo quanto previsto nell'art. 2, comma 2, della Convenzione, è stato definito il nuovo modello logico, evolvendo l'utilizzo del già esistente strumento di Pianificazione e Controllo per Commessa per la determinazione del *costo totale* per ciascuna attività afferente il Programma di Razionalizzazione: convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico, gare su

delega e in *ASP-application service provider*, sistema dinamico per acquisti, progetti speciali e consulenza specialistica;

Progetto di scissione: L'Area ha partecipato ai lavori relativi alle operazioni di scissione, mediante trasferimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 bis della legge n. 135/2012, delle attività informatiche riservate allo Stato nonché delle attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni svolte da Consip;

Convenzione Acquisti-Sogei: l'Area ha partecipato ai lavori per la stesura della convenzione tra Consip e Sogei, prevista dall'art. 4 comma 3 ter della citata legge 135/2012, per l'acquisizione di beni e servizi da parte di Consip in qualità di centrale di committenza.